

TI_GERICHTE 38.2003.93 vom 7. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2003.93

FR: TI_GERICHTE 38.2003.93 du 7 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 38.2003.93 del 7 ottobre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 15

Idoneità al collocamento Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l' idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell' assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell' AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell' assicurato. L' idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l' assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo). (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002 2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all' indennità di disoccupazione è, tra l' altro, che l' assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). L' idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente l' assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell' assicurato a cercare ed accettare un' occupazione adeguata ai sensi dell' art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. 1a; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2). L' assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all' esercizio di un' attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente

esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27). L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56). Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15). L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C. (C 3/03), ha, tra l'altro, osservato che: "(...) Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desidera oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto

incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (...)." (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3) L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minore sono, di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio di un'occupazione. In una decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, la nostra Massima Istanza ha infatti, tra l'altro, rilevato che: "(...) 3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). (...)." (cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03) In un'altra sentenza, nel caso di un'assicurata che aveva limitato le proprie ricerche verso un'attività quale danzatrice e considerate le ore di allenamento giornaliero (da 6 a 8 ore al giorno) che un tale impiego richiedeva, il TFA ha concluso che: "(...) 2.- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August 1996 arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997 bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen, angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts war die Beschwerdeführerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran vermögen die Vorbringen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. (...)." (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 2, pag. 146 e 147) 2.3. Secondo la giurisprudenza federale l' idoneità al collocamento non é data quando l' assicurato non é pronto o non é in condizione di assumere un' attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STCA del 16 marzo 2004 nella causa C., 38.2003.60; STCA del 23 luglio 2003 nella causa C., 38.2002.278; STCA del 29 aprile 2003 nella causa M., 38.2002.244; STCA del 3 aprile 2003 nella causa P., 38.2002.180; STCA del 25 novembre 2002 nella causa C., 38.2002.77 e STCA del 6 agosto 2002 nella causa A., 38.2001.195). In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che l' assicurato che esercita un' attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell' orario di lavoro normale. Il fatto che l' assicurato cerchi di attuare un' attività indipendente è di per sé conciliabile con l' obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento. In particolare la nostra massima istanza ha sottolineato che: " (...) b) Übt ein Versicherter während seiner Arbeitslosigkeit eine selbstständige Erwerbstätigkeit aus, ist die Vermittlungsfähigkeit nur solange gegeben, als die selbstständige Erwerbstätigkeit ausserhalb der normalen Arbeitszeit ausgeübt werden kann. Dies ist nicht der Fall, wenn die Gegebenheiten dafür sprechen, dass die selbstständige Erwerbstätigkeit ein derartiges Ausmass angenommen hat, dass sie nur noch zum kleinsten Teil ausserhalb der normalen Arbeitszeit bewältigt werden könnte, die Ausübung einer Arbeitnehmertätigkeit zu den üblichen Zeiten somit ausgeschlossen scheint (ARV 1998 Nr. 32 S. 177 Erw. 4a, 1996/97 Nr. 36 S. 203 Erw. 3). Ohne Bedeutung ist dabei, welche Motive (Alter, Neigung, Beurteilung der Chancen usw.) diesem persönlichen Entscheid zugrunde lagen (BGE 112 V 329 Erw. 3c; ARV 1993/94 Nr. 30 S. 216 Erw. 3b). Mit der gesetzlichen Schadenminderungspflicht ist es zwar zu vereinbaren, dass ein Arbeitsloser sich auch um Möglichkeiten zum Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit umsieht. Unterlässt er es aber im Hinblick auf dieses Ziel, sich daneben auch in vertretbarem Umfang um eine unselbstständige Erwerbstätigkeit zu bemühen, liegt Vermittlungsunfähigkeit vor, welche den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst. Die Arbeitslosenversicherung bezweckt nicht die Abdeckung von Unternehmerrisiken. Dass in der Zeit vor bzw. unmittelbar nach der Aufnahme einer Geschäftstätigkeit in der Regel kein oder nur ein geringes Einkommen erzielt werden kann, gehört typischerweise zu derartigen, nicht versicherten Risiken (ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S. 201 Erw. 3c, 1993 Nr. 30 S. 217 Erw. 3b 1. Absatz). Das an sich achtenswerte Verhalten eines Versicherten, die Arbeitslosigkeit mit selbstständiger Erwerbstätigkeit zu überwinden, ändert nichts daran, dass die Vermittlungsfähigkeit verneint werden muss, wenn die Absicht zur Aufnahme der selbstständigen Arbeit so weit fortgeschritten ist, dass die Annahme einer unselbstständigen Tätigkeit nicht oder kaum mehr möglich ist (ARV 1996/97 Nr. 36 S. 203 Erw. 3; 1993 Nr. 30 S. 217 Erw. 3b 3. Absatz). Als selbstständige Zwischenerwerbstätigkeiten kommen sodann nur vorübergehende, zeitlich beschränkte und investitionsarme Tätigkeiten in Frage (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, N. 342 S. 129 mit Hinweis auf SVR 1998 ALV Nr. 10 Erw. 3). c) Vorliegend hat der Beschwerdeführer keine bloss vorübergehende Tätigkeit in seiner Firma aufgenommen. Vielmehr räumt er selber ein, dass der Umsatz im Laufe der Zeit kontinuierlich gewachsen sei. Sodann hat er eine beachtliche Summe an Aktiven investiert. Zwar hat er auch über den

15. August 1997 hinaus Arbeitsbemühungen geltend gemacht. Doch sind diese, wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, qualitativ ungenügend. Es liegt keine einzige schriftliche Bewerbung auf ein Inserat vor. Vielmehr hat sich der Beschwerdeführer fast ausschliesslich mit telefonischen Blindanfragen begnügt. Bei diesen Anfragen fällt überdies auf, dass sie immer wieder bei den selben Arbeitgebern erfolgt sind, tauchen doch die meisten der begrüßten Firmen (A. AG, B. AG, C. AG, D. AG, E. AG, F. AG, H. AG und I. AG) in vielen Nachweisformularen für persönliche Arbeitsbemühungen regelmässig auf. Solche Bewerbungsnachweise sind nicht geeignet, die angebliche Bereitschaft des Beschwerdeführers, jederzeit eine anderweitige Vollzeitstelle anzutreten, zu belegen. Vielmehr ist unter den Umständen des vorliegenden Falles davon auszugehen, dass der Versicherte versucht hat, mittels Arbeitslosenentschädigungen die zu Beginn jeder neuen Firmentätigkeit auftretenden finanziellen Engpässe zu überbrücken, was gerade nicht Sinn und Zweck der Arbeitslosentaggelder ist (ARV 2000 Nr. 5 S. 26 Erw. 2a, Nr. 37 S. 201 Erw. 3, 1993/94 Nr. 30 S. 216 f. Erw. 3b). Daher hat die Vorinstanz den Anspruch des Beschwerdeführers auf solche Leistungen zu Recht ab 15. August 1997 verneint. Spätestens ab diesem Tag war klar, dass der Versicherte nur noch in seiner Firma tätig sein wollte. Daran ändert nichts, dass er dort formell Angestellter war, denn wirtschaftlich hatte er aufgrund seiner Stellung als einziger zeichnungsberechtigter Gesellschafter und Geschäftsführer eine arbeitgeberähnliche Stellung inne (was ihn übrigens nach der Rechtsprechung ebenfalls vom Anspruch auf arbeitslosentaggelder ausschloss [BGE 123 V 234]). (...)" (cfr. DLA 2002 N. 5, consid. 2b e 2c, pag. 55 e 56) Il TFA si è riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 17 dicembre 2002 nella causa F. (C 88/02). In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito), sviluppando le seguenti considerazioni: "(...)

2.4.1 Anders sieht es hingegen ab Dezember 2000 aus. Die Beschwerdeführerin hat mit ihren zahlreichen schriftlichen Bewerbungen auf Inserate bewiesen, das es ihr ernsthaft um das Finden einer Halbtagesstelle ging. Zwar ist richtig, dass die Arbeitslosenversicherung nicht dazu dient, die in der Startphase einer selbstständigen Erwerbstätigkeit regelmässig fehlenden Einkünfte zu ersetzen. Dies schliesst jedoch, wie die Rechtsprechung (Erw. 1 hievor) zeigt, nicht unter allen Umständen aus, dass eine arbeitslose Person sich auch um Möglichkeiten zum Aufbau einer selbstständigen Tätigkeit umsieht, ohne zugleich vermittlungsunfähig zu werden. Dies gilt auch für eine an sich auf Dauer angelegte selbstständige Erwerbstätigkeit. Die Dauerhaftigkeit der selbstständigen Erwerbstätigkeit ist nur insofern von Bedeutung, als sie allenfalls die Vermittlungsfähigkeit in Frage stellt. Sie ist indessen keine negative Anspruchsvoraussetzung, bei deren Vorliegen, wie die Vorinstanz anzunehmen scheint, ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung von vornherein ausgeschlossen wäre. Massgebendes Kriterium für diesen Anspruch ist die Vermittlungsfähigkeit. 2.4.2 Im vorliegenden Fall ist zu beachten, dass die Beschwerdeführerin einerseits intensiv Stellen gesucht hat, und andererseits in der selbstständigen Tätigkeit mit bloss zwei Stunden im Monat äusserst gering ausgelastet war. Sie konnte zudem den Empfang ihrer Kundschaft problemlos so organisieren, dass sie daneben eine Teilzeitanstellung versehen konnte. Unter solchen Umständen lässt sich ihre Vermittlungsfähigkeit für eine Arbeitnehmertätigkeit mit einem Pensum von 50 % nicht verneinen. Die Sache ist daher an die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie prüfe, ob ab Dezember 2000 die übrigen Voraussetzungen für die Ausrichtung von

Arbeitslosenentschädigung erfüllt sind. Gegebenenfalls wird sie die entsprechenden Leistungen ausrichten. (...)" (cfr. STFA del 17 dicembre 2002 nella causa F., C 88/02)

2.4. In una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell'assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d'impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell'obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato, l'inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una precedente sospensione. Ancora il TFA, in una decisione pubblicata in DLA 1999, N. 6 pag. 22, ha affermato che: "(...) 4. - a) Contrairement à l'opinion des premiers juges, dans le cadre de l'art. 17 LACI, les démarches opérées par un assuré en vue d'entreprendre une activité indépendante ne doivent pas être traitées différemment de celles qui visent l'exercice d'une activité dépendante, aussi longtemps qu'elles n'entravent pas l'aptitude au placement (arrêts non publiés J. du 5 mars 1998, C 28/97 et A. du 26 novembre 1996, C 310/96). Cette jurisprudence est en accord avec l'arrêt ATF 112 V 326 consid. 1a, lequel n'exclut pas de prendre en considération les démarches effectuées par un assuré en vue d'exercer une activité indépendante. (...)" (cfr. DLA 1999, N. 6, consid. 4a, pag. 24)

In un'altra decisione non pubblicata del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P. (C 26/00), in merito alle ricerche di lavoro e alla rilevanza delle stesse per valutare il presupposto dell'idoneità al collocamento, il TFA ha ancora stabilito che: "(...) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi attestati. Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Dato quanto precede, correttamente amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare, parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b). L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF 112 V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (...)" (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P., C 26/00, consid. 2).

In un'ulteriore decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento. Contestualmente il TFA ha tuttavia precisato che: "(...) Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der Arbeitssuche im

bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen im Einzelfall wesentlich, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend. Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung. Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitsbeschränkungen zur Verneinung der Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw. 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw. 1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum vornherein davon auszugehen ist, dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl. unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. Novembre 1995 C 123/94). (...)" (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 1, pag. 146) L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza del 24 giugno 2003 nella causa S. (C 263/02), ha ribadito che: " (...) 1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz 219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesse. Dies darf aber nicht ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit Hinweisen). (...)" (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C 263/02) Il TFA, in una decisione del 24 febbraio 2004 nella causa I. (C 101/03), ha ancora, in particolare, osservato che: " (...) L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1). (...)" (cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C 101/03) Infine, per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27, p.to 2.3.3 e la giurisprudenza e dottrina ivi citate). 2.5. Questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione con la quale ha stabilito che dal 18 giugno 2003 l'assicurato è inidoneo al collocamento, l'amministrazione lo ha sentito personalmente e il ricorrente ha potuto esprimersi in merito all'esame della sua situazione di disoccupato (cfr. doc. 4). Pertanto

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37). 2.6. Dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al collocamento il 12 dicembre 2001 quale persona parzialmente disoccupata alla ricerca di un'attività quale massaggiatore medico al 50% (cfr. doc. 3/doc. 1a e 1b). Dopo aver portato la sua disponibilità lavorativa al 100% dal 1° maggio 2002, l'assicurato, con effetto dal 1° ottobre 2002, è ritornato ad una disponibilità del 50% indicando quale orario di lavoro il lunedì, il mercoledì e il giovedì mattina (cfr. doc. 3/doc. 2a e 2b e doc. 3/doc. 3a e 3b). All'assicurato è stato aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (cfr. art. 9 LADI e doc. 1). Dal verbale di audizione del 7 luglio 2003 (da lui sottoscritto; cfr. doc. 4 e consid. 1.1) emerge che l'assicurato, disposto a lavorare nella misura del 50% di un'occupazione a tempo pieno (nel restante 50% egli si deve infatti dedicare alla cura dei figli), nel tempo a sua disposizione si vuole concentrare solo sulle sue attività indipendenti (medico massaggiatore, giardiniere e aiuto cucina/mensa presso una scuola). In particolare alla domanda volta a sapere se "(...) Il suo scopo è reperire un'occupazione salariata oppure completare il suo tempo di lavoro in qualità di indipendente? (...)" l'assicurato ha risposto che "(...) Preferisco diventare indipendente. (...)" (cfr. doc. 4). Durante i periodi di controllo di gennaio, aprile, maggio, luglio, settembre e ottobre 2002 e da gennaio a giugno 2003, nei rispettivi attestati su guadagno intermedio l'assicurato ha sempre dichiarato un reddito da un'attività lucrativa indipendente (cfr. doc. 24). Il TCA constata inoltre che nel corso del mese di settembre 2002 l'assicurato ha poi fatto degli investimenti per il suo studio di massaggiatore e ha ritirato il secondo pilastro per partire con questa attività (cfr. doc. 4). Durante i periodi di controllo dal mese di novembre 2002 a giugno 2003 l'assicurato ha svolto le sue ricerche di lavoro esclusivamente autocandidandosi quale massaggiatore medico indipendente presso studi medici (cfr. doc. 8-15). A proposito dell'esito di queste candidature l'assicurato ha dichiarato che due medici gli hanno permesso di lasciare il suo biglietto da visita presso i loro studi e che uno solo di questi gli ha inviato un paziente (cfr. doc. 4). Infine, tenuto a frequentare un programma occupazionale dal 3 febbraio al 31 luglio 2003 presso il _____ dopo aver mantenuto nei primi giorni lavorativi l'accordo concluso con il coordinatore della misura, l'assicurato è stato più volte assente senza giustificarsi previamente e dopo il mese di marzo 2003 non si è più presentato (cfr. doc. 2, e da 3/doc.8 a 3/doc. 14). Al riguardo di questa misura l'assicurato ha inoltre affermato che gli sembra "una punizione" e che circa l'utilità della misura ne ha parlato con il suo collocatore che gli ha detto che era necessaria e che poteva comunque continuare con il lavoro indipendente (cfr. doc. 4). In particolare l'assicurato ha dichiarato di aver chiesto al proprio collocatore "(...) che senso ha che una persona che è già occupata con un lavoro, venga inserita in un piano occupazionale. (...)" (cfr. doc. 4). Viste le evenienze appena illustrate, ed alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.2, 2.3 e 2.5) in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000

nella causa S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo Tribunale deve concludere che, a ragione la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha ritenuto l'assicurato inidoneo dal 18 giugno 2003 al collocamento. Infatti il ricorrente, nella misura in cui è disposto a lavorare, esercita e cerca solo un'attività indipendente. 2.7. L'insorgente sostiene che dal mese di ottobre 2002 ha cercato un'occupazione come indipendente perché, come risulterebbe dal verbale del 31 ottobre 2002, il suo collocatore gli avrebbe detto che a titolo di ricerca di lavoro è sufficiente mandare la sua documentazione ai medici. Inoltre né il suo collocatore, né la sua collocatrice lo avrebbero avvertito che questo metteva in dubbio la sua idoneità al collocamento. Pertanto egli ha smesso di cercare un'attività salariata fidandosi dei suoi consulenti (cfr. consid. 1.3, doc. I e 6). Questo Tribunale constata che nel verbale di audizione del 7 luglio 2003 l'assicurato ha dichiarato di aver fatto la giornata informativa e di essere in chiaro sui contenuti (cfr. doc. 4). Egli sapeva che doveva ricercare un'attività dipendente visto che ha dichiarato che dal mese di ottobre 2002 ha smesso di cercare un'attività salariata (cfr. doc. 6). Contrariamente a quanto asserito dall'assicurato non è vero che in occasione del colloquio del 31 ottobre 2002 il proprio collocatore gli ha detto che "(...) è sufficiente come ricerca di lavoro di mandare la mia documentazione ai medici. (...)." (cfr. doc. 6). Infatti, nel verbale del colloquio di consulenza del 31 ottobre 2002 si legge che: " L'assicurato viene al colloquio con le ricerche di lavoro fatte correttamente nel corso del mese di ottobre. Mi informa che il suo progetto di attività indipendente nella sua professione di cui mi aveva parlato nel corso del precedente colloquio sembra andare molto bene. Nel corso del mese ha lavorato abbastanza bene. A questo proposito mi informa che la sua disponibilità lavorativa deve scendere al 50%. Dal primo di ottobre è disponibile al collocamento nei giorni di lunedì mercoledì e giovedì mattina. Ho modificato perciò la sua iscrizione. Continua le ricerche come fatto sino ad ora ma invierà la sua documentazione anche a quei medici che gli possono inviare dei pazienti. Consegnato il faut di ottobre." (cfr. doc. 6/A, la sottolineatura è del redattore) Dunque le auto candidature presso gli studi medici quale massaggiatore indipendente dovevano aggiungersi alle ricerche di un'attività dipendente. Ma vi è di più, nel "Protocollo del colloquio d'orientamento" del 13 gennaio 2003 si legge che: " L'assicurato porta le ricerche di lavoro fatte nel corso del mese di dicembre. Assieme alle ricerche porta due risposte negative alle ricerche di lavoro fatte nel mese di novembre. Quasi tutte le ricerche di lavoro fatte presso studi medici del cantone offrendosi come massaggiatore medico. Purtroppo queste ricerche di lavoro continuano da ormai diversi mesi e sino ad ora senza nessun risultato. Ho chiesto all'assicurato a partire da subito di estendere le sue ricerche a qualsiasi settore dove può essere impiegato. Gli ho fornito una lista di alberghi dove può rivolgere le sue lettere di auto candidatura. L'assicurato mi informa che il suo progetto come massaggiatore indipendente non gli ha permesso di lavorare e negli ultimi due mesi non ha avuto nessun paziente. Mi conferma la sua disponibilità lavorativa al 50% il lunedì il mercoledì e i giovedì pomeriggio. L'ho informato che nei prossimi giorni verrà inserito in un programma occupazionale appena si libererà un posto. Il programma occupazionale è

_____ ed è a 200 metri dal suo domicilio. Il programma gli servirà per riprendere i ritmi lavorativi." (cfr. doc. 17, la sottolineatura è del redattore) Pertanto, ammesso e non concesso che era incorso in errore nell'interpretare le indicazioni fornitegli dal suo collocatore il 31 ottobre 2002, dopo il colloquio del 13 gennaio 2003 l'assicurato non poteva più avere alcun dubbio circa il suo obbligo di estendere le sue ricerche a qualsiasi settore dove poteva essere impiegato. Non solo, visto che come da lui ammesso nel corso del colloquio del 13 gennaio 2003 negli ultimi due mesi non ha potuto lavorare come massaggiatore, all'assicurato nemmeno poteva e/o doveva sfuggire l'importanza del programma occupazionale che gli è stato segnalato con la precisazione che questo gli servirà per riprendere i ritmi lavorativi. Del resto, nei colloqui di consulenza del 2 maggio e del 2 giugno 2003 la nuova collocatrice ha verificato i motivi per i quali l'assicurato è stato assente dal programma occupazionale ribadendogli l'obbligo di partecipazione (cfr. doc. 3/doc. 7 e 3/doc. 14). In particolare, nel colloquio del 2 giugno 2003, l'assicurato è stato pure informato circa l'invio di una comunicazione alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico per la verifica della sua collocabilità (cfr. doc. 3/doc. 14). Nel caso concreto l'amministrazione non ha quindi fornito all'assicurato informazioni errate. 2.8. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l'assicurato è inidoneo al collocamento dal

E. 18

giugno 2003. La decisione su opposizione del 7 ottobre 2003 deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.